



# COMUNE DI RICADI

Provincia di Vibo Valentia

SERVIZIO  
POLIZIA MUNICIPALE

Ricadi Piazza Municipio info 0963663001- fax 0963665800 E-mail [polizia.municipale@comunicicadi.gov.it](mailto:polizia.municipale@comunicicadi.gov.it)

Prot. n. 15257 del 19 dicembre 2018

## ORDINANZA SINDACALE N° 59 / 2018

### **ORDINANZA DI DIVIETO ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI E UTILIZZO DI BOMBETTE, PETARDI ECC.**

#### IL SINDACO

#### CONSIDERATO CHE :

durante il capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc.

ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;

tale condotta può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica ed è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito dell'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità della vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale, con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti stradali;

*VISTO che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplodenti con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;*

*PRESO ATTO che la cronaca degli ultimi anni ha reso evidente come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, siano molto legati a un'immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti e ritenuto quindi opportuno cercare di contrastare, anche mediante maggiori controlli in materia, la circolazione di tali prodotti illegali;*

*CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;*

*PRESO ATTO dell'esistenza, in commercio, di fuochi d'artificio silenziosi o a basso impatto acustico che non costituirebbero causa dei disagi sopra elencati;*

*CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale pur ritenendo di dover essere in primo piano nella tutela della incolumità pubblica, nel promuovere la sicurezza urbana e la salvaguardia del patrimonio pubblico, nella protezione degli animali e della quiete in ambito urbano, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva;*

*CONSTATATA l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio e di regolamentare e limitare l'uso dei botti e fuochi d'artificio sul territorio comunale.*

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.- R.D. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di pubblica sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art.101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS ;

VISTA la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009, in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

#### ORDINA

#### Su tutto il territorio comunale:

- È vietato far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere nelle giornate dal 21 dicembre 2018 al 08 gennaio 2019 il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombolette e oggetti similari.**
- È vietato accendere falò o fuochi liberi su tutte le piazze ed aree pubbliche del comune;**

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

**SANZIONI** Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

**AVVERTE**

Che a norma dell'Art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 è ammesso ricorso, entro 30 giorni al Prefetto, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza sindacale.**

**DISPONE**

che sia trasmessa in copia: - alla Polizia Municipale - Alla Compagnia Carabinieri di Tropea - Comando Stazione Carabinieri di Spilinga - Posto Fisso Polizia di Stato Tropea-

IL SINDACO  
Avv. Giulia RUSSO

